

*Il decreto fiscale del 23.10.2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, in vigore dal 19.12.2018 è stato convertito nella L. n. 136/2018.*

*Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento che quest’anno ha introdotto novità non sempre di facile comprensione ed applicazione anche nel terzo settore.*

*Con questa circolare abbiamo cercato di semplificare un’informazione di non facile comprensione.*

*Siamo comunque come sempre a vostra disposizione per ogni chiarimento.*

### **SPECIALE ASSOCIAZIONI**

#### **Regolarizzazione società e associazioni sportive dilettantistiche**

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data del 31.12.2017 risultavano iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi:

- a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'Iva, dovuta per intero, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie con il versamento del:
  1. 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24.10.2018, questa penda ancora nel 1° grado di giudizio;
  2. 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018;
  3. 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018.

La definizione agevolata è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, Ires o Irap, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti .

#### **Enti del Terzo settore**

- Per l'attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; tale limitazione non sussiste qualora tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti fissati con decreto.
- Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte da tutti gli enti del Terzo settore iscritti al relativo Registro (è eliminato il requisito della non commercialità), gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia possono emettere specifici «titoli di solidarietà», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.
- Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore non commerciali, per il sostegno di attività di cui all'art.

5 D.Lgs. 117/2017, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità (è stato aggiunto il requisito della non commercialità).

- Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro 12 mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli.
- Le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi.
- L'importo della detrazione Irpef del 30% è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale (non più necessariamente in denaro) sia a favore di organizzazioni di volontariato.

### **Semplificazioni per l'avvio della fatturazione elettronica per associazioni sportive**

Sono esonerati dalle disposizioni sulla fatturazione elettronica le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive senza scopo di lucro (di cui all'artt. 1 e 2 L. 398/1991), nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.

Per il 1° semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni previste dal D. Lgs. 127/2015:

- a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità previste entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva;
- b) si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva del periodo successivo.

Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'Iva con cadenza mensile le disposizioni di cui al punto precedente relative al regime sanzionatorio si applicano fino al 30.09.2019.

Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche reso disponibile agli operatori Iva dall'Agenzia delle Entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi.